

ALLEGATO "F" AL N. 18233 DI RACC.

ACTV S.p.A.

STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETÀ

Art. 1 - Denominazione

È costituita una Società per azioni denominata ACTV S.p.A., a seguito di trasformazione del Consorzio A.C.T.V., secondo quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 19/11/97 n° 422 e successive modificazioni, e dall'art. 17, comma 51, della legge 127 del 1997.

Art. 2 - Sede

La Società ha sede in Venezia.

Potranno essere istituite altre sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

La Società può essere prorogata o sciolta anticipatamente nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 - Conservazione dei diritti e degli obblighi anteriori alla trasformazione

La Società conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra nei rapporti attivi e passivi del Consorzio ACTV, ivi compresi i contratti di lavoro collettivi nazionali ed aziendali.

Titolo II

OGGETTO

Art. 5 - Oggetto

La Società ha per oggetto la gestione di tutte le attività riconducibili ai servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi mezzo attuati e con qualunque forma affidati, nonché le attività inerenti la mobilità delle persone.

Nell'ambito delle attività di cui al primo comma, la società può gestire, secondo il modello in-house, servizi pubblici affidati dagli enti pubblici soci, in via diretta e/o per il tramite di società partecipate al 100% dagli enti medesimi o Enti di Bacino da essi partecipati. La società è tenuta a realizzare oltre l'80% del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Tutte le attività inerenti ai servizi pubblici gestiti secondo il modello in house dovranno essere svolte sotto il controllo analogo, esercitabile anche attraverso la stipula di appositi Patti parasociali, da parte degli enti affidanti il servizio in via diretta e/o per il tramite di Enti di Bacino da essi partecipati.

In particolare e a titolo esemplificativo rientrano nell'oggetto sociale:

- la gestione dei servizi di trasporto pubblico di linea nell'ambito delle unità di rete assegnate nelle forme di legge;
- l'esercizio di eventuali linee, prolungamenti e derivazioni, nonché servizi di coincidenze o interdipendenze con quelli di zone limitrofe, anche al di fuori delle unità di rete assegnate, compreso l'esercizio di linee interregionali, internazionali e gran turismo di competenza di regioni e dello Stato;
- lo svolgimento di attività di progettazione, per mezzo di soggetti abilitati, realizzazione, messa in servizio e gestione di sistemi di trasporto rapido di massa (tranvie, linee metropolitane, funicolari terrestri ecc.), e di infrastrutture legate alla mobilità. L'incarico relativo allo svolgimento delle attività di progettazione avverrà in conformità alle previsioni di legge;
- la gestione di servizi di parcheggio e aree di sosta e di parcheggi scambiatori e comunque di strutture attinenti l'intermodalità;
- la gestione dei terminal della gronda lagunare e dei relativi servizi strumentali e accessori;
- la gestione del servizio di rimozione veicoli e natanti;
- la gestione di strutture di approdo lagunare;
- il compimento di atti e lo svolgimento di attività connesse all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico quali, ad esempio, l'istituzione di posti di ristoro nelle stazioni viaggiatori, e simili;
- la gestione del servizio di bike sharing e di car sharing;
- lo svolgimento di servizi complementari di trasporto di persone, quali i servizi turistici, di noleggio anche a mezzo fuori linea e di trasporto merci;
- lo svolgimento di servizi di trasporto scolastici, per disabili ed altri servizi di trasporto classificati di tipo privato richiesti da Enti pubblici o da privati;
- lo svolgimento di attività di progettazione, di officina (meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista) e di cantiere per la costruzione, le riparazioni e per le manutenzioni ordinarie e

straordinarie dei mezzi aziendali (automezzi e natanti) ed anche per conto terzi, nonché di studio, sperimentazione ed industrializzazione di nuove tecnologie navali, e in generale, di allestimenti innovativi delle unità navali e delle infrastrutture di approdo ed ormeggio.

La società può svolgere anche le attività di:

- raccolta, trasporto e conferimento a terzi di rifiuti pericolosi e non, per conto proprio e di terzi, relativamente ai soli rifiuti prodotti nelle sedi aziendali, in ambito navale e nell'ambito delle attività aziendali;

- controllo e manutenzione degli estintori installati nelle sedi a bordo dei mezzi navali, sia per conto proprio che di terzi.

La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi assunti o assumibili ai sensi del presente articolo ivi comprese le attività di progettazione, di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili a propri fini.

La Società può assumere o cedere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto e/o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, finanziarie e di fornitura di servizi intragruppo necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Titolo III

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Art. 6 – Capitale sociale

Il Capitale sociale è determinato in Euro 24.907.402,00 (ventiquattro milioni novecentosettemila quattrocentodue virgola zero zero) e suddiviso in numero 957.977 (novecentocinquantasettemila novecentosettantasette) azioni del valore nominale di Euro 26,00 (ventisei virgola zero zero) ciascuna. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro che in natura. In caso di aumento di capitale in denaro, è riservato agli azionisti il diritto di opzione, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le azioni sono trasferibili nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali e di quanto indicato nel successivo art. 8.

Art. 7 – Azioni ordinarie, soci e loro domicilio

Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Dette azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto a un voto in Assemblea. La proprietà e/o il possesso delle azioni costituisce adesione all'atto costitutivo ed allo statuto della Società. Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci; i soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni, valendo in difetto le risultanze del libro medesimo.

Art. 8 – Partecipazione pubblica, trasferimento di azioni e diritto di prelazione

La Società è a capitale interamente pubblico, incedibile a privati e detenuto in misura totalitaria da Enti Locali e da società a capitale pubblico detenuto in via totalitaria ed esclusiva da Enti Locali.

È da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la totalità del capitale pubblico ed è fatto divieto di iscrizione nel libro soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al precedente comma.

Il trasferimento di azioni ad altri soggetti pubblici ad opera dei soci potrà avvenire anche frazionatamente.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi – tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito – le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Unico, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Unico entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà ad inoltrare la comunicazione a tutti i soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Art. 9 – Clausola di gradimento

Il trasferimento di azioni è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento dell'Assemblea dei Soci. L'eventuale diniego di gradimento deve essere motivato.

Art. 10 – Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni ordinarie, al portatore o nominative, nell'osservanza delle disposizioni di legge, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, nella quale vengono fissate le modalità di collocamento e di estinzione.

Titolo IV ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 11 – Organi

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- il revisore o la società di revisione legale;
- il Collegio Sindacale
- il Direttore generale, ove nominato ai sensi dell'art. 2396 codice civile.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato.

È fatto inoltre divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Titolo V ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, fatta salva la possibilità di recesso dei soci assenti o dissenzienti nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio purché non Amministratore o Sindaco della Società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Art. 13 – Convocazione


L'Assemblea è convocata, ai sensi di legge, dall'organo amministrativo nella sede sociale o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea potrà essere convocata, a discrezione dell'organo amministrativo, in uno dei seguenti modi:

- con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
- mediante avviso comunicato ai soci per lettera raccomandata, posta elettronica o telefax, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea e comunque in conformità alle disposizioni di legge. In caso di convocazione a mezzo telefax o di posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso dovrà essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea è regolarmente costituita in presenza delle condizioni di cui all'art. 2366 c.c., comma 4.

Art. 14 – Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e per la trattazione degli altri oggetti di cui all'art. 2364 del Codice Civile. L'organo amministrativo può, nei casi previsti dalla legge, prorogare tale



Handwritten signatures and notes on the right margin of the page.

termine fino ad un massimo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta, senza ritardo, quando è presentata richiesta ai sensi di legge.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario. I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un notaio.

Art. 15 – Intervento e voto

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel Libro Soci.

I Soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ciascuna azione avente diritto di voto.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, purché collegati in audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno confluire;
- c) che sia consentito al Presidente della riunione di (i) accertare l'identità degli intervenuti ed il luogo e la modalità da e con cui sono collegati gli intervenuti, (ii) regolare lo svolgimento della riunione, (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;
- d) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 16 – Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Unico o -in caso di sua assenza o impedimento- da altra persona scelta dai soci presenti, cui in tale caso e per tali funzioni non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea e da un notaio nelle Assemblee straordinarie.

Art. 17 – Assemblea ordinaria – Compiti – Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2364 codice civile nonché:

- sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione oltre che sulla nomina degli Amministratori e sui relativi compensi;
- sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Unico e sul relativo compenso;
- sulla autorizzazione alla nomina del direttore generale e sul suo compenso;
- sull'autorizzazione del conferimento di deleghe e/o poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, diversi da quelli riferiti ad un singolo atto, attribuiti ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione;
- sull'approvazione e revisione sostanziale del Budget della società;
- sulla relazione previsionale e programmatica annuale e/o pluriennale contenente la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento elaborata dall'organo amministrativo;
- sugli indirizzi generali concernenti le strategie e le politiche economiche e finanziarie e di sviluppo della Società;
- sull'assetto macro organizzativo della Società;
- sulla ripartizione degli utili;
- sulla prestazione di garanzie per mutui contratti dalla Società e dalle società da essa partecipate;
- sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- sulla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili di importo superiore ad Euro 1.000.000,00 per singola operazione;
- sulla stipula di contratti attivi di appalto di servizio e/o sostanziale modificazione degli stessi anche per il tramite di partecipazione a gara;
- sulla vendita o affitto dell'azienda o di rami di azienda;
- sull'acquisizione ed alienazione di partecipazioni, costituzione di società controllate e/o

partecipate e dismissione di partecipazione in essere;

- sull'acquisizione di affidamenti di servizi al di fuori dell'ambito territoriale degli enti locali soci, anche per il tramite di partecipazione a gara;
- sulle modalità di gestione dei servizi pubblici affidati;
- su eventuali operazioni straordinarie, incluse trasformazioni, fusioni, scissioni riguardanti la Società e società dalla stessa controllate o partecipate;
- sul rilascio di fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali;
- sul compimento di operazioni di investimento di natura straordinaria per importi superiori ad € 500.000,00 per singola operazione;
- sul compimento di operazioni di finanziamento passivo per importi superiori ad € 500.000,00 per singola operazione;
- sulla definizione delle deleghe operative occasionali da attribuire all'Organo Amministrativo, da esercitarsi nel rispetto del Regolamento e delle procedure di gruppo.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.

Essa delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto nell'assemblea medesima.

Ogni decisione e deliberazione, sia in assemblea ordinaria che straordinaria, riguardante il servizio affidato secondo il modello in house da un socio, in via diretta e/o per il tramite di un Ente di Bacino da esso partecipato, e riguardante l'ambito territoriale di competenza di tale socio, deve essere assunta nel rispetto della maggioranza suddetta e con il voto favorevole del socio interessato.

I predetti quorum costitutivi e deliberativi devono essere osservati in prima convocazione. Per la seconda convocazione si osservano le norme stabilite dall'art. 2369 c.c. 3° comma.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea decide le modalità di elezione alle cariche sociali.

Art. 18 – Assemblea straordinaria – Compiti – Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2365 codice civile.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 66% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.

In seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.

Si applicano, per il resto, le disposizioni del codice civile in materia.

Titolo VI AMMINISTRAZIONE

Art. 19 – Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, nei soli casi consentiti dalla legge al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Nei casi in cui sia consentita la composizione collegiale dell'Organo Amministrativo, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto di criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di equilibrio di genere.

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, salvo per i primi Amministratori nominati nell'atto costitutivo.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dalla loro nomina e comunque non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

La nomina dell'Organo Amministrativo deve avvenire nel rispetto dei criteri recati dalle norme in materia di società pubbliche vigenti al momento della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, può eleggere un Vice Presidente al solo fine di individuare un sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Art. 20 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione – Quorum costitutivi e deliberativi

Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, si riunisce negli uffici della Società su convocazione del Presidente tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo dall'eventuale Amministratore delegato, o da almeno quattro Amministratori su sette, tre su cinque o due su tre, o dal Collegio Sindacale.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Per la validità delle sedute a cui è presente solo la metà più uno dei componenti, è necessaria la presenza del Presidente.

Il Presidente deve procedere alla convocazione almeno tre giorni prima rispetto la data stabilita per la riunione.

Gli avvisi per intervenire alla seduta del Consiglio devono essere indirizzati, nello stesso termine, anche ai Sindaci effettivi, con lettera raccomandata a.r., ovvero mediante fax restituito con sottoscrizione di avvenuto ricevimento, ovvero con telegramma, ovvero via E-mail con conferma di avvenuto ricevimento stesso mezzo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In caso di motivata urgenza, gli avvisi possono essere recapitati a mezzo di personale della Società, o spediti mediante fax o telegramma, sino al giorno precedente la riunione, nella residenza anagrafica dei Consiglieri o dei Sindaci effettivi.

Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi. In tal caso, a richiesta anche di un solo Consigliere di Amministrazione, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno deve essere rinviata alla seduta successiva.

La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.

Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.

Le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano.

I Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio stesso anche al di fuori dei suoi membri. Tali verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, purché collegati in audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno confluire;
- c) che sia consentito al Presidente della riunione di (i) accertare l'identità degli intervenuti ed il luogo e la modalità da e con cui sono collegati gli intervenuti, (ii) regolare lo svolgimento della riunione, (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;
- d) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 21 – Compiti dell'Organo Amministrativo – Deleghe

L'organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Società nei limiti ed in conformità di quanto stabilito dalla legge e svolge i propri compiti in conformità al budget approvato dalla società capogruppo ed agli indirizzi e agli obiettivi approvati dalla stessa.

L'organo amministrativo predispone, nell'ambito delle regole/procedure di Gruppo, il budget preventivo e i piani operativi per l'esercizio successivo, specificando gli obiettivi che la società intende perseguire in termini di attività e di servizi da svolgere e di risultati economico finanziari da raggiungere.

Il Budget viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea ed ha carattere autorizzatorio nei confronti dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo è tenuto a redigere ogni sei mesi report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget accompagnati da una relazione esplicativa sui provvedimenti assunti in attuazione delle delibere dell'assemblea.

Ove i soci ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'assemblea possono richiedere ai sensi dell'art. 2479 comma 1 c.c. l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata attuazione e/o la violazione del budget può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 c.c., il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri esclusivamente ad uno dei suoi membri, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori, determinandone i poteri in coerenza con le disposizioni organizzative e/o regolamentari stabilite dalla capogruppo. In tal caso, l'organo amministrativo può stabilire particolari compensi o remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico sia successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio sindacale.

Non sono comunque delegabili le seguenti attribuzioni:

- definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento aziendali;
- designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi di società partecipate;
- nomina, sospensione e licenziamento dei dirigenti;
- ratifica/approvazione accordi sindacali in coerenza con regole/procedure di Gruppo e all'interno del Budget autorizzato.

Art. 22 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito tale organo, è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio medesimo ed è rieleggibile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione individua al suo interno l'amministratore incaricato stabilmente di esercitarne le funzioni, e al quale in tale caso e per tali funzioni non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea e la presiede; egli inoltre convoca il Consiglio di Amministrazione, ne verifica la regolare costituzione e ne dirige le sedute.

Il Presidente opera in modo da favorire:

- lo sviluppo dell'organizzazione interna della Società in coerenza con l'organizzazione del gruppo;
- il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizi sia in termini economici in coerenza con i programmi annuali e pluriennali di gruppo;
- l'attuazione degli indirizzi strategici in materia societaria e di politica industriale e finanziaria.

Art. 23 – Rappresentanza

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, con la relativa firma sociale, spetta al Presidente e/o all'Amministratore Unico o, in caso di assenza o impedimento, all'amministratore incaricato stabilmente di sostituirlo.

La rappresentanza della società spetta altresì ai direttori e procuratori nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro attribuiti.

Titolo VII COLLEGIO SINDACALE

Art. 24 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti, che devono possedere per tutta la durata della loro carica i requisiti di cui all'art. 2397 e 2399 CC.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea, salvo per il primo Collegio nominato nell'atto Costitutivo.

Il compenso è stabilito dall'Assemblea in ossequio alla normativa vigente.

Anche il Collegio Sindacale può riunirsi in audio o videoconferenza alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale deve avvenire nel rispetto dei criteri recati dalle norme in materia di società pubbliche vigenti al momento della nomina.

Art. 25 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società (art. 2409 bis c.c.) non può essere affidata al Collegio Sindacale.

L'Assemblea conferisce l'incarico per la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis c.c. e di cui al

D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 ad un revisore legale o ad una società di revisione e ne determina il relativo compenso.

Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economica e delle Finanze.

Il revisore legale o la società di revisione devono possedere per tutta la durata del loro incarico i requisiti previsti dalla legge. In difetto sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

L'incarico del controllo legale dura tre esercizi. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Titolo VIII BILANCIO E UTILI

Art. 26 – Esercizio sociale – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede, entro i termini ed a norma di legge, alla compilazione del bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 27 – Ripartizione degli utili

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale.

Il residuo viene ripartito come segue:

- il 5% a riserva straordinaria;
- il rimanente agli azionisti, salvo diverse disposizioni che possono essere assunte dall'Assemblea.

Art. 28 – Distribuzione degli acconti

L'organo amministrativo, nel corso dell'esercizio ed in quanto ritenuto opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare la distribuzione di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, in conformità alle disposizioni di legge.

Titolo IX SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 29 – Scioglimento e liquidazione

Qualora, per qualsiasi motivo, si pervenga allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Titolo X DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi concernenti la materia.

[Handwritten signatures and a circular stamp]

The image shows three handwritten signatures in black ink. Below the signatures is a circular stamp with a double border. The text inside the stamp reads "GASPAROTTI & C. PARTO DI ALTO VITAIO IN MESTRE". The stamp is partially obscured by the signatures.